

Comune di Roveredo

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO ACQUA POTABILE



Regolamento acqua potabile Pagina 1 di 9

<u>Indice</u>

I.	DISPO	OSIZIONI GENERALI	3	
	Art. 1	Compiti del Comune	3	
	Art. 2	Diritto di attraversamento		
	Art. 3	Tubazioni private		
	Art. 4	Obbligo della concessione e sorveglianza		
	Art. 5	Declino della responsabilità		
	<i>Art.</i> 6	Rimedi legali		
II.	FORNITURA DI ACQUA			
	Art. 7	Prelievo	4	
	Art. 8	Uso degli idranti	4	
	Art. 9	Acquedotti privati	4	
	Art. 10	Esclusione di responsabilità	4	
	Art. 11	Sospensione dell'erogazione di acqua	4	
III.	DISPO	OSIZIONI TECNICHE	5	
	Art. 12	Esecuzione di installazioni	5	
	Art. 13	Prescrizioni per le installazioni		
	Art. 14	Controllo		
	Art. 15	Pose		
	Art. 16	Responsabilità	5	
	Art. 17	Contatori	5	
IV.	TARIFFE			
	Art. 18	Finanziamento	6	
	Art. 19	Tasse di allacciamento	6	
	Art. 20	Tassa di concessione per allacciamento		
	Art. 21	Tassa di concessione per installazioni		
	Art. 22	Tasse di consumo		
	Art. 23	Scadenza	8	
	Art. 24	Interesse di mora	8	
	Art. 25	Pegno	8	
v.	DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE			
	Art. 26	Disposizioni penali	9	
	Art. 27	Disposizioni transitorie	9	
	Art 28	Entrata in vigore	Q	

I. Disposizioni generali

Art. 1 Compiti del Comune

Il Comune costruisce e gestisce l'acquedotto pubblico. L'acquedotto viene potenziato secondo i crediti concessi dal competente organo comunale.

Art. 2 Diritto di attraversamento

Le tubazioni pubbliche vengono posate, di regola, entro il campo stradale, oppure entro gli allineamenti approvati.

Se una tubazione deve attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a tollerare l'attraversamento contro una congrua indennità (art. 691 CCS).

In caso di disaccordo, l'indennità viene fissata dalla competente commissione di espropriazione.

Se le prerogative del fondo servente dovessero cambiare, (per es. causa costruzione), la tubazione viene spostata a spese del Comune. Questo obbligo può venir riscattato, al momento della posa della tubazione, mediante il pagamento di un'indennità.

Il diritto di attraversamento e l'eventuale riscatto va annotato a registro fondiario.

Art. 3 Tubazioni private

Gli allacciamenti privati alla rete vengono eseguiti dal Concessionario domiciliato a Roveredo, a spese del richiedente secondo le prescrizioni comunali.

Il Municipio indica il punto di allacciamento, il tracciato, la dimensione della tubazione, la profondità dello scavo e la posizione dell'eventuale contatore.

Per ogni immobile, o per ogni installazione di altro carattere, viene concesso un solo allacciamento.

I titolari di allacciamenti privati sono obbligati a concedere a terzi l'uso in comune della tubazione, contro un congruo indennizzo. Se nelle vicinanze di una tubazione di adduzione viene posata una tubazione pubblica, il proprietario del fondo può venir obbligato ad allacciare ad essa la propria casa.

Art. 4 Obbligo della concessione e sorveglianza

I nuovi allacciamenti all'acquedotto, come pure le modifiche alle tubazioni esistenti, sono soggette ad approvazione.

Il committente deve inoltrare domanda al Municipio corredata dai relativi piani. Una concessione scade se entro un anno non vengono iniziati i lavori.

L'esecuzione dei lavori e la manutenzione degli allacciamenti privati sottostanno alla sorveglianza del Municipio, a carico del privato. Gli allacciamenti possono essere eseguiti solo da ditte in possesso della concessione rilasciata dal Municipio.

Art. 5 Declino della responsabilità

Dalla collaborazione degli organi comunali nel rilascio della concessione e nel controllo non può venir dedotta responsabilità alcuna per il Comune.

Art. 6 Rimedi legali

Contro disposizioni del Municipio è data la possibilità di ricorso al tribunale amministrativo del Canton Grigioni entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione.

Regolamento acqua potabile Pagina 3 di 9

II. Fornitura di acqua

Art. 7 Prelievo

Il Comune fornisce l'acqua nell'ambito di un uso normale per fondi siti nella zona edilizia.

La fornitura di acqua per scopi artigianali e industriali richiede il consenso del Municipio.

Se al Comune nascono spese particolari, a conseguenza degli impianti speciali, la concessione può venir abbinata alla prestazione di contributi a fondo perso da parte del richiedente.

In caso di scarsità d'acqua, il Municipio può ridurre la fornitura d'acqua a tutti gli utenti mediante appropriati accorgimenti, e obbligare l'uso di fontane pubbliche.

Fuori dalla zona edilizia vengono concessi degli allacciamenti all'acquedotto solo per scopi agricoli e forestali.

Art. 8 Uso degli idranti

Dagli idranti pubblici e privati può venir gratuitamente prelevata dell'acqua se usata per la lotta contro gli incendi e per gli esercizi dei pompieri.

Ai privati, senza permesso, è vietato l'uso degli idranti. Gli utenti rispondono personalmente per tutti i danni causati dall'uso maldestro degli idranti.

La responsabilità dell'utente di un idrante si estingue con l'accettazione dell'impianto da parte di un responsabile dell'azienda comunale acqua potabile.

L'uso degli idranti senza permesso è punito con la multa.

L'uso di idranti su cantieri è concesso solo se le particolari condizioni non permettono la posa di una tubazione definitiva partendo dalla rete di distribuzione.

L'uso di un idrante comporta sempre il montaggio di uno scarico separato e l'apertura completa dell'idrante stesso.

Rimane vietato ai non autorizzati manomettere saracinesche comunali.

Art. 9 Acquedotti privati

Acquedotti privati provenienti da sorgenti o da acqua del sottosuolo richiedono una concessione. Essa viene rilasciata solo se è possibile la fornitura di acqua garantita potabile. La captazione di scarichi di troppopieno non è vincolata all'art. 9.

Il prelievo di acqua dal sottosuolo è ammesso solo nell'ambito dei disposti dell'art. 152 della legge d'introduzione al CCS.

Art. 10 Esclusione di responsabilità

Il Comune non assume l'obbligo per una ininterrotta erogazione di acqua e non assume responsabilità per temporanee interruzioni o per diminuzioni della quantità di acqua, ciò vale anche per eventuali impurità portate dall'acqua non dovute a negligenza da parte del Comune.

Art. 11 Sospensione dell'erogazione di acqua

Il Comune può sospendere la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- a) prelievo illegale di acqua;
- b) se l'utente è in mora da più di 9 mesi con il pagamento delle tasse di allacciamento e di consumo riservato il diritto di dilazione;
- c) se la costruzione e la manutenzione delle tubazioni di adduzione alla casa e le installazioni interne non vengono eseguite e mantenute secondo le prescrizioni.

Regolamento acqua potabile Pagina 4 di 9

III. Disposizioni tecniche

Art. 12 Esecuzione di installazioni

L'allacciamento, partendo dalla condotta comunale fino al pezzo del contatore, può venir eseguito solo da persone del ramo, che hanno ottenuto la relativa concessione dal Municipio.

Per l'esecuzione di installazioni per l'acqua potabile valgono le direttive della società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile, unitamente alle disposizioni di natura igienica dell'azienda acqua potabile concernenti la sorveglianza dell'acquedotto.

Sono ammessi solo materiali, forme e apparecchi se esaminati e approvati dalla SSIGA.

Art. 13 Prescrizioni per le installazioni

Se vengono posate tubazioni di materiale sintetico bisogna avvisare l'azienda elettrica. Il collegamento alla rete principale con materiale prescritto dall'azienda elettrica per garantire una perfetta messa a terra per impianti elettrici è a carico dell'utente e obbligatorio.

Al punto di allacciamento bisogna posare una saracinesca che deve venir marcata con un indicatore, fornito dal concessionario con tutte le indicazioni per eventuali ricerche di saracinesche.

Art. 14 Controllo

La tubazione deve venir controllata e misurata da parte del Municipio prima di venir ricoperta, giusta l'art. 12.

Il controllo comprende la prova di pressione fino ad almeno 15 atmosfere.

Art. 15 Pose

Le tubazioni di alimentazione, anche su proprietà privata, dovranno venir posate ad una profondità di almeno 0.80 m e immesse nello stabile sicure dal gelo. Nello scavo, la tubazione deve essere circondata da almeno 20 cm di materiale sabbioso. Se vengono posate altre tubazioni nello stesso scavo, l'acquedotto deve sempre trovarsi, più in alto della canalizzazione, salvo eccezioni speciali autorizzate dal Municipio. Per ogni lavoro inerente le tubazioni, prima del collaudo, sono da inoltrare i piani d'esecuzione allestiti dal concessionario.

Art. 16 Responsabilità

Tutte le installazioni, compresi gli allacciamenti e la saracinesca rimangono di proprietà privata e sono da mantenere in uno stato impermeabile.

Il Municipio ha il diritto di controllare in ogni momento lo stato delle installazioni.

Art. 17 Contatori

Se il prelievo di acqua potabile avviene mediante contatori, questi verranno forniti a pagamento dal Comune e verranno posati all'interno davanti al punto di prelievo ad un'altezza di m 1.20 in luogo sicuro dal gelo, in modo da essere accessibile in ogni momento per la lettura e per eventuali modifiche. Non devono venir istallati in locali dove l'accessibilità non è garantita. La fornitura e posa di contatori sarà vincolata alle prescrizioni di un regolamento particolare.

Impianti in nuove costruzioni o riattazioni complete devono venir eseguiti secondo le summenzionate prescrizioni.

Regolamento acqua potabile Pagina 5 di 9

IV. Tariffe

Art. 18 Finanziamento

Per il finanziamento dell'acquedotto, il Comune preleva delle tasse che vanno al dicastero acqua potabile. Eventuali attivi e passivi vanno nel dicastero acqua potabile.

Art. 19 Tasse di allacciamento¹

Per l'allacciamento all'acquedotto pubblico bisogna versare una tassa calcolata in base al valore attuale (valore corrente) della stima ufficiale dell'Ufficio cantonale delle stime dei Grigioni.

Le tasse ammontano:

classe I

costruzioni e impianti con un consumo minimo di acqua potabile come, case monofamiliari, capannoni, autorimesse, magazzini e depositi.

0.5 % minimo fr. 100.-

classe II

costruzioni e impianti con un consumo medio di acqua, come case plurifamiliari fino a 5 appartamenti, negozi, uffici, fabbriche, magazzini, palestre, attrezzature sportive0.75 % minimo fr. 300.-

Classe III

costruzioni con un elevato consumo di acqua, come case con più di 5 appartamenti, alberghi, ristoranti, ospedali, mattatoi-macelli, caseifici, garage, esercizi e fabbriche.

1% minimo fr. 1'000.-

Aziende agricole

minimo 0.1 % minimo fr. 100.-

Se dopo una riattazione, ampliamento o altra modifica dell'immobile, il suo valore risulta aumentato di almeno il 5 %, o di almeno fr. 30'000.-, del valore attuale (valore corrente) della stima ufficiale, per il plusvalore verranno applicate le tasse secondo le classi suddette. Il computo delle suddette tasse non avviene, se il maggior valore non raggiunge fr. 10'000.-. Le tasse saranno pure applicate, se l'aumento di valore del 5 %, rispettivamente di almeno fr. 30'000.-, risulta dalla somma di più modifiche entro gli ultimi 5 anni.

Per accertare l'aumento di valore, l'ultima stima ufficiale in vigore prima dell'inizio dei lavori va adeguata in base all'indice assicurativo dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni al valore dell'anno in cui è stata rilasciata la licenza edilizia. Il valore attuale (valore corrente) indicizzato va quindi dedotto da quello della stima ufficiale eseguita dopo l'esecuzione dei lavori.

Conguaglio con contributi perimetrali

La tassa d'allacciamento non viene applicata laddove è stata o viene eseguita una procedura di piano di quartiere oppure dove per la particella in questione sono stati versati o si è tenuti a versare contributi perimetrali per la posa, l'ampliamento o la manutenzione della rete. Se il contributo pagato in occasione delle citate procedure è inferiore alla tassa d'allacciamento secondo il presente articolo, il proprietario è tenuto a pagare la differenza.

Regolamento acqua potabile Pagina 6 di 9

¹ Riveduto con decisione popolare del 17.05.1992

Art. 20 Tassa di concessione per allacciamento

La tassa per la concessione di eseguire allacciamenti nel Comune ammonta a fr. 1'000.-- per un periodo di 4 anni.

Per il rinnovo, pure quadriennale, viene prelevata una tassa di fr. 100.--.

Art. 21 Tassa di concessione per installazioni

La tassa per la concessione di eseguire installazioni nel Comune ammonta a fr. 100.-- da pagare una volta tanto.

Art. 22 Tasse di consumo

Tacca ficea (100 %)

Le tasse annuali per il consumo dell'acqua vengono stabilite dal Consiglio comunale in base al preventivo, in percento delle seguenti tasse basi, supplementi e tasse sul consumo effettivo. Dove non sono installati dei contatori il consumo viene calcolato in base ai rubinetti e servizi installati in ogni fabbricato appartenente al medesimo proprietario.

L'utente, in casi speciali il Municipio, possono chiedere la posa di contatori. Le spese d'installazione sono a carico dell'utente.

Toggo

<u>Tasse fisse (100 %)</u>	Tasse
Cucina	20
WC: diretto	15
WC: a cassetta e "Closomatt"	10
Orinatoio	10
Bidé	10
Lavabo	10
Bagno	10
Doccia	10
Lavatoio, per economia domestica	30
Macchina lavare, per economia domestica	30
Lavatoio e macchina lavare, per economia domestica	45
Lavastoviglie	15
Giardino	15
Esterno	15
Stalla	10
Abbeveratoio	10
Rimessa	15
Cantina	15
Studio	10
Camera	10
Acqua scopo costruzioni	100
Ogni altro rubinetto o allacciamento interno o esterno	15
Piscina, in base alla capienza:	fr. 7 al me, minimo fr. 200

Ogni economia domestica è tenuta al pagamento della tassa lavatoio o macchina per lavare.

Regolamento acqua potabile Pagina 7 di 9

<u>Supplementi</u>	<u>Tasse</u>
Macello	100
Ristorante	100
Carrozzeria o autorimessa	150
Medico o dentista	50
Prestino	80
Parrucchiere (uomo o donna)	80
Lavaggio autoveicoli con impianto automatico	500
Lavanderia	150

Le tasse per i casi non contemplati dal presente regolamento sono stabilite dal Municipio.

Tassa sul consumo effettivo

Gli utenti che usufruiscono di un contatore, pagano una tassa annuale di fr. -.60 per mc di acqua consumata. In ogni caso viene fatturata una tassa che ammonta al 50 % di quanto l'utente dovrebbe pagare in base ai rubinetti e servizi istallati (tasse fisse e supplementi). In casi particolari la tassa minima viene fissata dal Municipio.

La tassa per il noleggio del contatore viene fissata dal Municipio.

Casi particolari

Per le residenze secondarie la tassa di consumo viene prelevata senza nessuna riduzione.

Per nuove costruzioni, trasformazioni o in caso di trapasso di proprietà la tassa di consumo viene prelevata pro rata.

Per appartamenti sfitti la tassa di consumo viene prelevata pro rata, previo notifica scritta ed anticipata da parte dell'abbonato.

Art. 23 Scadenza

La tassa di allacciamento deve venir versata al Comune con l'inizio dei lavori, in base ad un calcolo provvisorio.

Il calcolo definitivo segue appena eseguita la stima ufficiale.

Il Municipio può emettere i conteggi delle tasse di consumo prima della scadenza dell'anno corrente.

Il Municipio fissa i termini per il pagamento.

Art. 24 Interesse di mora

Per tutte le tasse in mora, viene applicato un interesse pari a quello stabilito per l'imposta comunale.

Art. 25 Pegno

Per tutte le tasse, il Comune può chiedere l'iscrizione di un pegno legale ai sensi dell'art. 162 legge d'introduzione al codice civile svizzero.

Regolamento acqua potabile Pagina 8 di 9

V. Disposizioni penali e transitorie

Art. 26 Disposizioni penali

Le infrazioni gravi al presente regolamento vengono punite dal Municipio con multe fino a fr. 1'000.- e accollando le spese.

Art. 27 Disposizioni transitorie

Le modifiche degli art. 12, 15 e 19 entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea comunale.

Per le riattazioni, gli ampliamenti e le altre modifiche dell'immobile fa stato la data del rilascio della licenza edilizia. Le nuove disposizioni sono applicabili solo per i permessi rilasciati dopo l'approvazione da parte dell'assemblea.

I cambiamenti concernenti le tasse di consumo entrano in vigore il 1. gennaio 1993.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea comunale. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e decreti inerenti l'acquedotto.

Approvato dai cittadini di Roveredo con la votazione del 02 settembre 1984.

MUNICIPIO DI ROVEREDO

Il Sindaco: Il Segretario:

R. Peduzzi S. Schenardi

Regolamento acqua potabile Pagina 9 di 9